

genommen, für welche kein Retentionsrecht bestehe. Das zu entscheiden sei aber nicht die Aufsichtsbehörde zuständig, sondern es habe gemäß Art. 155, bezw. 106 ff. des Betreibungsgesetzes das Einspruchsverfahren stattzufinden, welches vom Betreibungsamt, eventuell durch Ansetzung von Fristen zur gerichtlichen Klage, durchzuführen sei. Demgemäß wurde mit Entscheid vom 29. November 1898 das Betreibungsamt angewiesen, das genannte Verfahren einzuleiten.

III. Gegen diesen Entscheid erhob namens des C. Précour Dr. Wigig Rekurs beim Bundesgericht. Er macht geltend, das Einspruchsverfahren sei schon abgewickelt worden, und es habe keinen Sinn, es zu wiederholen. Im Grunde behaupte denn auch die Drittanprecherin Tilgung der Forderung; ihre Einrede sei also die nämliche, die gegebenen Falls dem Schuldner nach Art. 85 des Betreibungsgesetzes zustehe. In das Forderungsverhältnis zwischen Gläubiger und Schuldner aber könne sich die Drittanprecherin nicht einmischen.

IV. Die kantonale Aufsichtsbehörde entgegnet hierauf, der Streit drehe sich um den Umfang eines an sich nicht bestrittenen Pfand- bezw. Retentionsrechts, d. h. gerade um den Punkt, der seiner Zeit in dem vom Appellationsgerichte gestrichenen Zusatz zum erstinstanzlichen Urteil geregelt war und der nunmehr einer besondern gerichtlichen Regelung bedürfe, die im Verfahren der Art. 106 ff. zu erfolgen habe. Das Betreibungsamt habe denn auch bereits das Einspruchsverfahren eingeleitet, und es habe infolge dessen die Maria Schneider, nachdem C. Précour ihre Ansprüche bestritten, Klage erhoben. Diese sei allerdings noch nicht beurteilt; immerhin sei durch diese Vorgänge die Beschwerde gegenstandslos geworden.

Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht  
in Erwägung:

1. Da das gemäß dem angefochtenen Entscheide eingeleitete Einspruchsverfahren noch nicht zum Abschluß gelangt ist, kann nicht gesagt werden, daß der Rekurs des C. Précour, mit dem geltend gemacht wird, daß die Durchführung dieses Verfahrens gegen das Gesetz verstoße, gegenstandslos geworden sei.

2. Streitig ist, wie die kantonale Aufsichtsbehörde richtig ausgeführt hat, nicht die Frage, ob die betriebene Forderung getilgt sei, und es kann deshalb keine Rede davon sein, daß nach Art. 85 des Betreibungsgesetzes hätte vorgegangen werden sollen. Vielmehr fragt es sich, ob die retinierten Gegenstände der Maria Schneider auch für die Prozeßkostenforderung des Gläubigers haften. Diese ebenfalls civilrechtliche Frage aber ist mit Recht von der Vorinstanz in das Einspruchsverfahren nach Art. 106 ff. des Betreibungsgesetzes verwiesen worden. Es kann auch nicht gesagt werden, daß der Streit schon entschieden sei, denn mit der Frage des Eigentums war die des Retentionsrechts nicht gelöst, letztere war bis jetzt nicht gestellt und wurde nicht beurteilt, offenbar deshalb nicht, weil die Maria Schneider nicht bestritt, daß für die Mietzinsforderung ein Retentionsrecht des Gläubigers an ihren Gegenständen bestehe. Nachdem nun aber das Retentionsrecht in weiterem Maße auch für eine Forderung geltend gemacht werden will, für die es nach Ansicht der Eigentümerin nicht besteht, mußte nach Anleitung von Art. 155 das Verfahren gemäß Art. 106 ff. angeordnet werden.

Demnach hat die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer  
erkannt:

Der Rekurs wird abgewiesen.

26. *Sentenza del 7 marzo 1899 nella causa Lessi Zefferino.*

Art. 88 Legge Esecuzione e Fallimento; termine per chiedere il pignoramento. Art. 145 e 149 eod. Il tribunale deve osservare ex officio la regola dell'art. 88 l. c.

1. Il 10 maggio 1897 Lessi Zefferino, di Camerino, per sè e eredi fu Pietro, procedeva ad esecuzione in odio di Lessi Giuseppe per un credito di fr. 3260.85 ed accessori. Antecedentemente a tale esecuzione era stato spiccato da Lessi Zefferino contro lo stesso debitore altro precetto esecutivo N° 3341, in continuazione del quale vennero pignorati il 19 maggio 1897 tre decimi di alcuni stabili formanti parte della successione

del padre del debitore, Stefano Lessi. I detti stabili avevano, in data del 25 maggio 1895, formato oggetto di un istrumento di compera fra il creditore procedente e gli eredi di Stefano Lessi. Ma il curatore di uno dei coeredi, e precisamente del prefato Lessi Giuseppe, avendo negato la propria ratifica al contratto, il compratore Lessi Zefferino dichiarava, in data 3 aprile 1897, di riconoscere l'invalidità della vendita per ciò che riguardava la quota parte indivisa spettante al Lessi Giuseppe. Ora nell'esecuzione dipendente dal precetto esecutivo N° 3341 essendosi realizzata un'eccedenza, la stessa venne pignorata con atto del 9 agosto 1897, unitamente ad altre eccedenze e crediti del debitore, a favore dell'esecuzione iniziata posteriormente il 9 maggio 1897. Ciò nondimeno la liquidazione di queste eccedenze e crediti lasciava il creditore allo scoperto per una somma di fr. 2085.11. Il creditore, informato verso la fine di novembre 1897 che il debitore disponeva ancora di alcuni altri beni pignorabili (alcuni mobili e la metà di una selva), rinunciava pel momento ad un pignoramento suppletorio, in vista dell'esiguità del valore che ne avrebbe potuto ricavare. Se non che più tardi, avendogli il curatore di Lessi Giuseppe promosso un'azione di rivendicazione per gli intieri beni formanti oggetto del contratto 25 maggio 1895, e nel corso della causa essendosi il convenuto persuaso, a quanto afferma egli stesso, che la quota parte spettante a Lessi Giuseppe era superiore ai tre decimi pignorati e realizzati nell'esecuzione N° 3341, esso chiese, con istanza del 3 ottobre 1898, che fosse pignorata, oltre ai pochi mobili ed alla selva di cui sopra, anche la parte indivisa ed indeterminata che potesse ancora spettare al debitore sugli stabili rivendicati. Tale istanza venne ammessa però dall'Ufficio solo per ciò che concerne i mobili e la selva. Per ciò che riguarda invece l'interessenza del debitore sugli stabili in questione, l'Ufficio si rifiutò di procedere al pignoramento, allegando che i beni suddetti si trovavano iscritti all'estimo non a nome del debitore, ma dei creditori precedenti. Questo modo di vedere venne confermato anche dal Presidente del Tribunale di Bellinzona, quale Autorità inferiore di vigilanza. Dalla quale risoluzione avendo il creditore ricorso all'Autorità can-

tonale superiore di vigilanza, questa con decreto del 21 dicembre 1898 mantenne la soluzione accettata dall'Ufficio per le ragioni seguenti :

La domanda dell'istante tende a far pignorare delle ragioni indivise, senza specificare quanto e quali esse siano. Ora non è ammissibile tale modo di procedere, inquantochè per far consumare un atto di pignoramento occorre stabilire specificamente quanto e quali siano i beni da pignorare. Ciò è assolutamente intuitivo, dal momento che il pignoramento non deve portare sopra una quantità di beni superiore a ciò che è sufficiente per tacitare il credito per il quale si procede, e dal momento che deve essere fatta una stima dei beni appresi. L'art. 132 della legge designa bensì l'Autorità incaricata per determinare il modo della realizzazione di una quota di eredità indivisa, ma non esclude punto che il creditore e, nelle sue indicazioni, l'Ufficio abbia l'obbligo di determinare quale sia l'interessenza che intendesi pignorare. L'istanza del creditore è poi strana per un altro riflesso. Sta un atto di vendita a favore del creditore, atto querelato, è vero, ma che non fu per anco annullato dalla competente Autorità giudiziaria. Pel momento i beni oggetto della vendita sono dunque in proprietà del creditore, il quale vuole che su di essi si proceda a pignoramento, senza modificare tuttavia la posizione da lui acquisita nella causa vertente, vale a dire senza ammettere nè negare i diritti di proprietà vantati dal debitore. Sono due posizioni in antitesi l'una coll'altra quelle che intende acquistare il signor Lessi Zefferino: la prima di proprietà degli enti da escutere, la seconda di creditore avente un diritto di pegno sugli stessi. Nè è detto dall'istante cosa intenda che sia per accadere della causa già in corso allorquando il pignoramento fosse eseguito. Vorrassi far luogo ad una nuova azione in base agli art. 106 e seguenti, o devesi continuare la causa già intrapresa? I beni da escutere essendo in possesso, non del debitore, ma del creditore, l'Ufficio dovrebbe assegnare a Lessi Zefferino un termine di dieci giorni per agire giudizialmente contro... sè stesso allo scopo di far dichiarare la sua proprietà.

2. Contro tale decisione Lessi Zefferino, per sè e coeredi,

ricorre attualmente al Tribunale federale, domandando: *in via principale*, che venga ordinato all'Ufficio di procedere al pignoramento in conformità dell'istanza, salvo, se ne è il caso, a determinare la quota parte indivisa appresa, in qual modo crederà migliore; e *in via subordinata*, che vengano pignorati i due decimi indivisi dei beni indicati.

*In diritto:*

Le istanze cantonali hanno respinto la domanda del ricorrente, tendente ad ottenere il pignoramento dei diritti spettanti ancora al debitore sugli immobili in questione, per due motivi: l'istanza inferiore, perchè i detti stabili figurano iscritti all'estimo a nome del creditore precedente, e non del debitore; l'Autorità superiore, perchè si tratta di ragioni indeterminate, litigiose, di cui non si può precisare il valore e che quindi non si possono staggire in un importo corrispondente all'ammontare del credito. Si può essere in dubbio sull'attendibilità sia dell'una che dell'altra opinione. Dato però anche che le stesse non fossero accettabili, il ricorso dovrebbe respingere egualmente per un altro motivo:

Il creditore è, cioè, in ogni caso, perento nel diritto di chiedere un pignoramento suppletorio.

L'art. 88 della Legge Esecuzione e Fallimento concede al creditore un termine di un anno, a partire dalla notificazione del precetto esecutivo, per chiedere il pignoramento. Questo termine vale tanto pel primo pignoramento quanto per i pignoramenti posteriori, quando gli oggetti pignorati non sono sufficienti ed è necessario perciò di staggirne degli altri. Una eccezione a tale principio non si dà che in due casi: nel caso dell'art. 145, il quale permette all'Ufficio, a realizzazione avvenuta, di completare il pignoramento qualora la somma ricavata non basti a coprire l'ammontare del credito; ed nel caso dell'art. 149, nel quale, entro sei mesi dopo che venne rilasciato l'attestato di carenza de beni, l'esecuzione può essere continuata senza bisogno di un nuovo precetto.

a) Il ricorrente ha fondato infatti la propria istanza sopra il disposto dell'art. 145 della Legge Esecuzione e Fallimento; ma gli estremi di questo articolo non si riscontrano nel caso

presente. L'art. 145 dispone che l'Ufficio abbia a completare *incontanente* l'avvenuto pignoramento e che abbia a vendere i relativi oggetti *a breve distanza*, dopo averli staggiti. Nel caso concreto l'Ufficio di Bellinzona si è offerto di ossequiare al disposto dell'art. 145 per i beni che a quell'epoca sapeva di proprietà del debitore, e se il pignoramento suppletorio non è avvenuto, lo si deve esclusivamente all'intervento del creditore, il quale riconosce egli stesso di avere rinunciato provvisoriamente a tale completazione. Ora non è lecito al creditore di prolungare in tal modo i termini stabiliti dalla legge per procedere al pignoramento suppletorio, ritardando nello stesso tempo la chiusura dell'esecuzione. Come risulta chiaramente dall'art. 88, la Legge Esecuzione e Fallimento vuole che le operazioni di pignoramento siano ultimate entro il termine di un anno, o almeno che entro detto termine siano presentate le relative domande. Se l'art. 145 permette un'eccezione nel caso che, in seguito al risultato della vendita, si abbia dovuto constatare l'insufficienza dei pignoramenti operati, esso lo fa all'esplicita condizione che il pignoramento suppletorio debba venire immantinente dopo la vendita e non, come si vorrebbe nel caso concreto, un anno dopo. Lessi non era dunque più in tempo per chiedere l'applicazione dell'art. 145, e ciò tanto meno che i termini più sopra menzionati avendo iscopo di proteggere anche i diritti di terzi, costituiscono una regola di stretto diritto, che non può modificarsi secondo la volontà del debitore o creditore. Da tale carattere vincolante scaturisce anche la facoltà per il Tribunale federale di occuparsi ex officio della questione di perenzione, malgrado che la stessa non sia stata sollevata dalle parti. (Vedasi la sentenza nella causa Legler, racc. uff., vol. XXIII, p. 1947.)

b) Il ricorso dovendosi così respingere in base all'art. 145, sul quale è esclusivamente fondato, non sarebbe più necessario di esaminare se ricorrono i criteri dell'art. 149, il cui disposto non venne invocato. Anche a tale riguardo è bene però di osservare: Da quanto rilevasi dagli atti, nessun attestato di carenza di beni venne comunicato finora al ricor-

rente, ad eccezione della lettera 20 ottobre 1897, che non ne riveste i caratteri legali. La ragione di tale procedere dev'essere cercata evidentemente nella sospensione degli atti esecutivi concessa erroneamente dall'Ufficio. Il ricorrente sapeva però, a partire dal 20 ottobre, quale fosse il risultato dell'esecuzione. Ciò nondimeno avendo egli col proprio intervento impedito all'Ufficio di procedere in tempo debito al pignoramento suppletorio e, a realizzazione avvenuta, di rilasciargli regolarmente l'attestato di carenza dei beni, non può più essere ammesso ora, dopo il tempo trascorso, al beneficio dell'art. 149, nel senso che possa domandare semplicemente il proseguimento dell'esecuzione entro sei mesi dopo che avrà ricevuto l'attestato suddetto. Se ciò si ammettesse, si avrebbe anche qui una prolungazione dei termini legali per più di un anno per opera esclusiva del creditore, nel mentre l'intenzione dell'art. 149 è di esigere esso pure che l'attestato di carenza di beni venga rilasciato subito dopo chiusa la procedura di realizzazione, od a breve distanza dalla medesima.

Per questi motivi,

La Camera di Esecuzione e Fallimento  
pronuncia:

Il ricorso di Lessi Zefferino è respinto.

27. *Sentenza del 23 marzo 1899 nella causa  
Banca Popolare Ticinese.*

Pignorabilità di beni indivisi, non ancora accertati. Obbligo delle Autorità cantonali di vigilanza di stabilire il loro modo di realizzazione (art. 132 della L. E. e F.)

1. Con precetto esecutivo 11 maggio 1898 la Banca Popolare Ticinese chiedeva al sig. Oscar Strauss la somma di 3600 fr. ed accessori. Al precetto non venne fatta opposizione, per cui, il 23 luglio successivo, l'avv. A. Gianatelli, quale rappresentante la Banca suddetta, domandava all'Uf-

ficio di Locarno di procedere all'oppignorazione della quota parte di eredità materna del debitore, quota che si affermava trovarsi presso il padre di quest'ultimo, sig. Adolfo Strauss in Muralto. L'Ufficiale avvertiva il 25 luglio il sig. notaio A. Buetti, quale rappresentante del debitore, che il 25 di quel mese sarebbe proceduto, nel proprio ufficio in Locarno, al pignoramento, ed il giorno previsto fu eretto l'atto di pignoramento nel quale come oggetto pignorato è indicata esclusivamente la quota parte di eredità materna del debitore, senza che sia precisato nè l'importo, nè in qual genere di beni (titoli, beni mobili od immobili) consista la detta eredità. Del pignoramento fu poi data comunicazione al padre Adolfo Strauss ed al notaio Buetti, i quali non fecero alcuna opposizione. In seguito avendo l'Avvocato Gianatelli chiesto la realizzazione del pegno, l'Ufficio trasmise gli atti alla Presidenza del Tribunale di Locarno perchè stabilisse il modo in cui la realizzazione dovesse avvenire; la Presidenza, uditi gli interessati, ordinava all'Ufficio di procedere in via di pubblico incanto alla vendita della quota ereditaria pignorata. Se non che il padre del debitore, il Sig. Adolfo Strauss, ricorse contro tale provvedimento all'Autorità superiore cantonale di vigilanza, ottenendo in data dell'8 febb. un decreto col quale l'ordine di procedere all'incanto, impartito dalla Presidenza del Tribunale di Locarno, veniva annullato. Questo decreto dell'Autorità superiore di vigilanza, dal quale l'Avvocato Gianatelli si aggrava attualmente al Tribunale federale, si fonda essenzialmente sull'impossibilità di dar seguito all'ordine presidenziale e sull'impossibilità di raggiungere coll'incanto lo scopo voluto dalla legge, cioè l'aggiudicazione e realizzazione del bene pignorato. Infatti, osserva l'Autorità di vigilanza, col pignoramento non venne appreso materialmente nessun bene; l'ufficiale non può quindi sapere se la procedura da seguirsi sia quella relativa alla realizzazione degli immobili, o di beni mobili. Non esistendo la stima dell'ente oppignorato ed essendo impossibile che si faccia, l'ufficiale è costituito nella materiale impossibilità di aprire l'asta, occorrendo per tale apertura di stabilire un prezzo, e segna-